



COMUNE DI TARANTO
Direzione Entrate e Servizi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.183 del 11 settembre 2023

Indice

- Art. 1** - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2** - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 3** - Responsabile del procedimento
- Art. 4** – Avvio del procedimento di definizione
- Art. 5** - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 6** - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7** - Mancata comparizione o rinvio
- Art. 8** - Atto di accertamento con adesione
- Art. 9** - Perfezionamento della definizione
- Art. 10** - Effetti della definizione
- Art. 11** - Riduzione delle sanzioni
- Art. 12** – Effetti del mancato pagamento
- Art. 13** – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 1.

(Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione)

1. L'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. n. 218/97, è uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario che consente al contribuente di definire l'accertamento fiscale prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, potendo fruire della riduzione della sanzione. L'istituto può essere utilizzato da qualunque contribuente con riferimento ad ogni singolo tributo locale.
2. Il Comune di Taranto, pertanto, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato ai principi di collaborazione e di trasparenza, a garanzia della semplificazione degli adempimenti e quale elemento di prevenzione, riduzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'Accertamento con Adesione.
3. Il presente Regolamento è redatto nell'esercizio della propria potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente come previsto nel presente Regolamento, secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218, in quanto compatibili e non derogati dalle disposizioni seguenti.
5. Non trova applicazione l'articolo 5 ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dall'articolo 4 - octies, Legge 58 del 28/06/2019, che prevede *“L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire...per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento”*.

ARTICOLO 2.

(Ambito di applicazione dell'istituto)

1. La definizione dell'Accertamento con Adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo quale l'accertamento di valore venale in comune commercio perché non applicato il valore automatico catastale.

2. Esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, i provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, nonché le connesse sanzioni per omesso e parziale o ritardato pagamento del tributo, le sanzioni comminate per errori formali che costituiscono pregiudizio all'attività di controllo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'Ufficio, la determinazione della superficie tassabile ai fini Tari.

3. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale.

4. Resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 3.

(Responsabile del procedimento)

1. Competente alla definizione dell'Accertamento con Adesione è il Funzionario Responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il Contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'Ufficio e le motivazioni del Contribuente, in funzione del prevalente interesse pubblico concreto ed attuale.

ARTICOLO 4.

(Avvio del procedimento)

Il procedimento di adesione del Contribuente può essere attivato:

- ❖ a cura della Direzione - Servizio Tributi, prima della notifica dell'Avviso di Accertamento;
- ❖ su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Il contraddittorio rappresenta l'elemento fondamentale tramite il quale il Comune ed il contribuente giungono ad un accordo. In questa sede il contribuente esporrà la documentazione e i fatti ritenuti idonei a contestare le pretese dell'Ufficio.

Il contribuente può intervenire direttamente od a mezzo di un rappresentante munito di procura speciale esente da bollo.

ARTICOLO 5.

(Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio)

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il Contribuente e comunque per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica pec nel quale sono indicati: il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento; il giorno e il luogo dell'appuntamento per definire con adesione l'accertamento; la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, delle modalità dell'adesione e delle agevolazioni/riduzioni concedibili.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai Contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'Accertamento con Adesione.
3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile; il contribuente non potrà però presentare successiva istanza di adesione.
4. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non è obbligatoria; resta aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 6.

(Procedimento ad iniziativa del Contribuente)

1. Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 5, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può presentare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di primo grado, istanza di Accertamento con Adesione, in carta libera, indicando nella stessa, oltre che i propri dati anagrafici ed il domicilio, al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, i recapiti anche telefonici, telefax o telematici (via e-mail e/o pec).
2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto con consegna presso l'Ufficio Protocollo della Direzione Entrate o tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. Nel caso di invio per posta vale la data di spedizione.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al Contribuente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.

5. Il Contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche attraverso la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi oppure la compilazione di questionari, relativamente alla propria posizione tributaria può chiedere all'Ufficio, sempre con una semplice domanda, di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Tale istanza, tuttavia, non è vincolante ai fini dell'adesione. Pertanto, se l'ufficio lo ritiene opportuno potrà invitare il contribuente, al fine di instaurare il contraddittorio.

6. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.

7. La presentazione dell'istanza da parte del Contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza stessa, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento e anche del termine per il pagamento del tributo.

ARTICOLO 7.

(Mancata comparizione o rinvio)

1. Il Contribuente può aderire all'invito, di cui al precedente articolo 5, e partecipare al contraddittorio con l'Ufficio.

2. Il Contribuente può, anche, non dare seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento da impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato comporta, infatti, la rinuncia alla definizione dell'Accertamento con Adesione. Viene fatto sempre salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.

3. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il Funzionario Responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al Contribuente almeno 7 (sette) giorni prima.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di Accertamento con Adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale, compilato dall'incaricato al procedimento e da conservarsi agli atti dell'Ufficio.

ARTICOLO 8.

(Atto di Accertamento con Adesione)

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio l'Accertamento con Adesione viene redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal Contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti gli altri coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con il richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggiore tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 9.

(Perfezionamento della adesione)

1. L'accertamento con adesione o concordato si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo. Questo può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i 20 (venti) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti;
- in forma rateale, in deroga al vigente regolamento di rateizzazione dei debiti tributari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/09/2020 e ss.mm.ii. secondo le disposizioni stabilite dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In caso di versamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato sempre entro il termine su indicato di 20 (venti) giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione. Tali somme possono essere versate anche ratealmente in un **massimo di otto rate trimestrali di pari importo** o in un massimo di **sedici** rate trimestrali **se le somme dovute superano i 50.000 euro**; il pagamento delle restanti rate deve avvenire entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre (ovviamente sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, che vanno calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata); l'irregolarità, anche lieve, dei versamenti rateali per tardività, insufficienza o omissione, comporta la mancata definizione e la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi legali, maggiorati come da regolamento delle entrate, e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è riscosso coattivamente.

2. Il contribuente, entro 10 giorni dal pagamento, deve esibire la quietanza del pagamento integrale ovvero della prima rata e ritira copia dell'atto di accertamento con

adesione.

3. L'eventuale inadempienza del contribuente comporta l'invalidità dell'accordo sottoscritto e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria; pertanto, verranno richiesti gli importi originari a nulla rilevando quelli statuiti in sede di accertamento con adesione.

ARTICOLO 10.

(Effetti della definizione)

1. L'Accertamento con Adesione perfezionato come disposto nell'art. 9, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'Ufficio entro i termini di decadenza previsti dalla Legge:

- se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
- se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato, versato od iscrivibile al ruolo di riscossione coattiva. Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'Ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio.

ARTICOLO 11.

(Riduzione delle sanzioni)

1. A seguito dell'Accertamento con Adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, limitatamente ai beni oggetto di definizione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, in riferimento a ciascun anno d'imposta.

ARTICOLO 12.

(Effetti del mancato pagamento)

1. Il mancato pagamento delle somme, di cui al precedente articolo 9, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti, mentre, rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il Contribuente di impugnarlo.

ARTICOLO 13.

(Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. L'istituto dell'Accertamento con Adesione, come previsto e disciplinato dal presente Regolamento, è applicabile agli Avvisi di Accertamento notificati a partire da tale data.
3. L'Accertamento con Adesione è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento e per gli avvisi di accertamento non definitivi per i quali sia ancora possibile ricorrere alla Magistratura tributaria.
4. È abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le norme del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.
6. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.